



ARPAV  
Agenzia Regionale  
per la Prevenzione e  
Protezione Ambientale  
del Veneto



REGIONE DEL VENETO



Sistema di gestione certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



**Dipartimento Provinciale di Venezia**  
Via Lissa, 6  
30174 Venezia Mestre Italy  
Tel. +39 041 5445539  
Fax +39 041 5445500  
e-mail: [dapve@arpa.veneto.it](mailto:dapve@arpa.veneto.it)  
PEC: [dapve@pec.arpa.veneto.it](mailto:dapve@pec.arpa.veneto.it)

**Servizio Stato dell'Ambiente**  
**Responsabile del procedimento:**  
Dott. Marco Ostoich  
e-mail: [marco.ostoich@arpa.veneto.it](mailto:marco.ostoich@arpa.veneto.it)

**Responsabile dell'istruttoria:**  
Dr.ssa Consuelo Zemello  
e-mail: [consuelo.zemello@arpa.veneto.it](mailto:consuelo.zemello@arpa.veneto.it)

Prot. n.  
(vedi allegato file *segnatura.xml* e/o  
oggetto del msg di posta elettronica)  
Class. X.00.00

Venezia-Mestre,

18 MAG. 2017	
196121	
Indice classificazione C 101	Pratica / Fascicolo

Spett.le Regione del Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Unità Organizzativa Commissioni  
VAS VINCA NUVV  
Via Baseggio 5  
30174 Mestre (VE)  
[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)  
[enrico.baschiera@regione.veneto.it](mailto:enrico.baschiera@regione.veneto.it)

Al Comune di Venezia  
[protocollo@pec.comune.venezia.it](mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it)

**Oggetto:** Verifica di Assoggettabilità per le modifiche al Piano Particolareggiato n. 2 "Marittima", unità di intervento n. 4 e n. 6, in Comune di Venezia. D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008. **Contributo istruttoria ARPAV.**

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento *Rapporto Ambientale Preliminare*, relativo al procedimento di V.A.S. per le modifiche al Piano Particolareggiato n. 2 "Marittima", unità di intervento n. 4 e n. 6, in Comune di Venezia.

L'ambito di intervento è localizzato nel Porto di Venezia, tra la rampa Piazzale Tronchetto e la rampa San Basilio. L'unità d'intervento n. 4 individuava un'area di insediamenti di impianti ferroviari con manufatti edilizi in disuso. A seguito della demolizione di quest'ultimi, l'obiettivo dell'intervento è consentire la radicale riorganizzazione dell'area attraverso la realizzazione dell'autorimessa destinata ai residenti e agli utenti portuali, inte-

*Il presente documento, se stampato su supporto cartaceo riproduce in copia l'originale informatico firmato digitalmente predisposto da ARPAV e conservato nei propri server, ai sensi degli artt. 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. I documenti eventualmente allegati in copia alla presente sono conformi ai rispettivi originali pure conservati nei server di ARPAV.*

grata da funzioni direzionali, commerciali, ricettive e dalle relative infrastrutture. L'unità di intervento n. 6 individuava un'area occupata principalmente da un edificio di proprietà del Demanio Portuale di Venezia con funzioni di caserma e uffici. L'edificio è attualmente inutilizzato ed in stato di abbandono. L'obiettivo dell'intervento è la razionalizzazione delle funzioni portuali e collegate all'organizzazione dell'area, attraverso la regolamentazione del flusso carrabile che interessa il sottopasso di servizio e la verifica degli accessi d'entrata e uscita dell'area per il riassetto viabilistico generale. Obiettivo della variante in oggetto è l'integrazione delle destinazioni d'uso esistenti con l'inserimento delle seguenti attività: strutture ricettive, pubblici esercizi e commercio al minuto.

Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D.Lgs. n. 4/2008, che, qualora codesta Autorità valutasse l'assoggettabilità a V.A.S., è opportuno siano inseriti nel *Rapporto Ambientale* definitivo. In particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo soddisfacente lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione della variante in questione. Si invita pertanto a far riferimento alle considerazioni sotto riportate, elaborate con il contributo degli specialisti di settore.

### **Stato dell'ambiente**

*Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2015-2016 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.*

### **Inquinamento acustico**

*Per quanto riguarda l'impatto acustico dell'Unità di Intervento n. 4, si prende atto delle considerazioni riportate al punto 8.1.1, dove si fa riferimento alla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico presentata in occasione dello screening di VIA (non presente fra i documenti qui pervenuti), dove si esclude che i nuovi edifici e le nuove attività in progetto possano produrre nell'ambiente circostante immissioni acustiche superiori ai parametri limite stabiliti dalla legge.*

*Fra le destinazioni d'uso dell'UI n. 6, sono compresi alloggi e strutture ricettive, per i quali dovrà necessariamente essere valutata preliminarmente la compatibilità con il clima acustico, anche in relazione alle altre attività potenzialmente rumorose (es. pubblici esercizi) comprese nell'intervento. Pertanto, oltre alla valutazione previsionale di impatto acustico a cui si fa riferimento, dovrà necessariamente essere presentata una Valutazione Previsionale di Clima Acustico redatta in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008). Qualora le immissioni acustiche dovessero risultare non conformi, si dovranno prevedere specifiche misure di mitigazione. In ogni caso, la progettazione degli insediamenti si dovrà conformare a criteri di ottimizzazione acustica, con particolare riferimento agli ambienti dedicati al riposo rispetto alle potenziali sorgenti di rumore esterne.*

*Per quanto riguarda la fase di cantiere, si dovranno adottare misure tecniche ed organizzative finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori confinanti.*

### **Inquinamento luminoso**

*Nel paragrafo 8.1.3, relativo all'inquinamento luminoso, si dichiara che l'intervento non modificherà gli impianti di illuminazione esterna esistenti e, allo stesso tempo, si dichiara che saranno corredati da un progetto illuminotecnico conforme ai requisiti della Legge Regionale 17/09 (non 4017/09 come erroneamente riportato). La successiva frase "La conformità alla normativa, considerato l'ambito di variante fortemente antropizzato, definiscono gli impatti, determinati da tale componente, non impattanti" appare priva di senso.*

Si ritiene opportuno ribadire che qualsiasi impianto di illuminazione esterna, esistente o in progetto, dovrà rispettare i requisiti stabiliti dalla Legge Regionale 17/09. Per gli impianti in progetto (siano questi di nuova realizzazione o a sostituzione di vecchi impianti non conformi) per la dimostrazione del rispetto di tali requisiti è prevista la predisposizione di un progetto illuminotecnico, redatto secondo le indicazioni riportate all'articolo 7 della suddetta legge da presentare al Comune.

### **Inquinamento Elettromagnetico**

#### **1 - Sorgenti a radiofrequenza (RF)**

E' stata valutata la compatibilità del progetto con la situazione elettromagnetica esistente sull'area in oggetto; in base a tale valutazione, in corrispondenza dell'edificio oggetto dell'intervento non si prevede il superamento del valore di attenzione/obiettivo di qualità pari a 6 V/m.

Si fa presente che, prima della realizzazione del Piano in oggetto, potrebbero essere realizzate riconfigurazioni degli impianti radio base esistenti o nuove installazioni; pertanto si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare, in sede di approvazione dei singoli progetti edilizi, la compatibilità degli stessi con la situazione elettromagnetica esistente al momento dell'approvazione del progetto.

#### **2 - Sorgenti a bassissima frequenza (ELF)**

In base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di:

- ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto;
- linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

Ai sensi della suddetta normativa, all'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

### **Suolo/Sottosuolo**

La variante, in adempimento al comma 1 art. 7 della L.R. n. 4/2015, è del tutto coerente con le finalità di riduzione del consumo di suolo della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2, comma 1, lett. d).

Il recupero dell'area edificata esistente senza variazione delle volumetrie, in un'area già urbanizzata e impermeabilizzata, non ha impatti negativi sul valore ambientale del suolo, del suo ruolo ecosistemico e delle funzioni dal suolo supportate, che in particolare sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (cioè contrasto all'emissione di gas serra e ai cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

L'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo indotta da nuova edificazione determina l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) eventualmente ripristinabili solo a costi non sostenibili.

*In conclusione il giudizio è complessivamente positivo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo. Si condivide l'importanza di quanto previsto dal piano al par. 8.2 "Vegetazione, flora e paesaggio" (pag. 30) relativamente all'ampliamento della superficie a verde "da poche centinaia di metri quadrati a più di diecimila" e si invita ad individuare ulteriori mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, ecc.).*

### **Acque meteoriche**

*Per quanto riguarda le acque di prima pioggia, si ricorda il rispetto dell'Art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela della Acque, approvato con DCR n. 107 del 2009.*

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici e in relazione all'impatto previsto positivo sul mantenimento del valore ambientale del suolo, si ritiene la variante in oggetto non assoggettabile a V.A.S.. Si sottolinea che tale parere è da intendersi comunque vincolato all'inserimento, nella suddetta variante, delle considerazioni fin qui descritte.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.

Il Dirigente  
*Dott. Marco Ostoich*  
(documento firmato digitalmente)